

**Proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 <sup>(1)</sup>**

(2000/C 311 E/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 301 def. — 1999/0204(COD)

*(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE e 18 maggio 2000)*

<sup>(1)</sup> GU C 376 E del 28.12.1999, pag. 42.

---

PROPOSTA INIZIALE

---

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine <sup>(1)</sup>, prevede l'istituzione di un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2001. In base alla proposta della Commissione, lo stesso articolo prevede anche che anteriormente a tale data siano stabilite le regole generali di un sistema obbligatorio.

<sup>(1)</sup> GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. [...].

---

PROPOSTA MODIFICATA

---

Invariato

(1) L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine <sup>(1)</sup>, prevede l'istituzione di un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2000. In base alla proposta della Commissione, lo stesso articolo prevede anche che anteriormente a tale data siano stabilite le regole generali di un sistema obbligatorio.

(2) Il regolamento (CE) n. 2772/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1999, che stabilisce regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine <sup>(2)</sup>, precisa che dette regole generali si applicano solo a titolo provvisorio per un periodo massimo di otto mesi, cioè dal 1° gennaio al 31 agosto 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 334 del 28.12.1999, pag. 1.

## PROPOSTA INIZIALE

- (2) È opportuno che tali regole generali siano incluse nel regolamento (CE) n. 820/97. Per motivi di chiarezza, detto regolamento deve essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento.
- (3) Data l'instabilità del mercato delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine causata dalla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina, la migliorata trasparenza in merito alle condizioni di produzione e commercializzazione di tali prodotti, in particolare per quanto attiene alla rintracciabilità, ha esercitato un'influenza positiva sul consumo di carni bovine. Per mantenere e rafforzare la fiducia del consumatore nelle carni bovine è necessario sviluppare il quadro nell'ambito del quale si forniscono informazioni al consumatore sull'etichetta.
- (4) A tal fine è indispensabile istituire, da un lato, un sistema efficace di identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione e, dall'altro, un sistema comunitario specifico di etichettatura nel settore delle carni bovine fondato su criteri oggettivi nella fase della commercializzazione.
- (5) Per le garanzie fornite da tale miglioramento, saranno parimenti soddisfatte talune esigenze di interesse generale, quali la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali. La base giuridica appropriata per il presente regolamento è pertanto l'articolo 152 del trattato.
- (6) In tal modo i consumatori saranno incoraggiati ad aver maggior fiducia nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni.
- (7) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, dispone che gli animali destinati agli scambi intracomunitari debbano essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da poter risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio, come pure che anteriormente al 1° gennaio 1993 detti sistemi di identificazione e di registrazione debbano essere estesi ai movimenti di animali all'interno del territorio di ciascuno Stato membro.

## PROPOSTA MODIFICATA

- (3) Per motivi di chiarezza, il regolamento (CE) n. 820/97 deve essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento.
- (4) Data l'instabilità del mercato delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine causata dalla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina, la migliorata trasparenza in merito alle condizioni di produzione e commercializzazione di tali prodotti, in particolare per quanto attiene alla rintracciabilità, ha esercitato un'influenza positiva sul consumo di carni bovine. Per mantenere e rafforzare la fiducia del consumatore nelle carni bovine ed evitare di ingannarlo, è necessario sviluppare il quadro nell'ambito del quale si forniscono informazioni al consumatore sull'etichetta.
- (5) A tal fine è indispensabile istituire, da un lato, un sistema efficace di identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione e, dall'altro, un sistema comunitario specifico di etichettatura nel settore delle carni bovine fondato su criteri oggettivi nella fase della commercializzazione.
- (6) Per le garanzie fornite da tale miglioramento, saranno parimenti soddisfatte talune esigenze di interesse generale, quali la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali. La base giuridica appropriata per il presente regolamento è pertanto l'articolo 152 del trattato.
- (7) In tal modo i consumatori saranno incoraggiati ad aver maggior fiducia nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni.
- (8) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, dispone che gli animali destinati agli scambi intracomunitari debbano essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da poter risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio, come pure che anteriormente al 1° gennaio 1993 detti sistemi di identificazione e di registrazione debbano essere estesi ai movimenti di animali all'interno del territorio di ciascuno Stato membro.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

## PROPOSTA INIZIALE

- (8) A norma dell'articolo 14 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE<sup>(1)</sup>, l'identificazione e la registrazione dei suddetti animali prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE devono essere effettuate dopo il controllo di cui sopra, eccetto per quanto riguarda gli animali da macello e gli equidi registrati.
- (9) Ai fini della gestione di alcuni regimi di aiuto comunitari nel settore agricolo, è necessario per alcuni tipi di bestiame identificare i singoli capi. I sistemi di identificazione e di registrazione devono pertanto consentire l'applicazione e il controllo di tali misure.
- (10) Occorre prevedere uno scambio rapido ed efficace delle informazioni tra gli Stati membri per la corretta applicazione del presente regolamento. Le norme comunitarie pertinenti sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola<sup>(2)</sup> e dalla direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica<sup>(3)</sup>.
- (11) Le regole attuali in materia di identificazione e di registrazione dei bovini sono state fissate dalla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali<sup>(4)</sup>, e dal regolamento (CE) n. 820/97. Come dimostra l'esperienza, l'attuazione di questa direttiva per quanto riguarda i bovini non è stata interamente soddisfacente e deve essere migliorata; occorre quindi adottare un regolamento specifico per i bovini in modo da rafforzare le disposizioni della direttiva.
- (12) Per rendere accettabile il sistema perfezionato di identificazione da istituire, è indispensabile non imporre al produttore esigenze eccessive sul piano amministrativo; devono pertanto essere previsti termini di attuazione praticabili.

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

(2) GU L 144 del 2.6.1981, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 515/97 (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

(3) GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34.

(4) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

## PROPOSTA MODIFICATA

- (9) A norma dell'articolo 14 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE<sup>(1)</sup>, l'identificazione e la registrazione dei suddetti animali prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE devono essere effettuate dopo il controllo di cui sopra, eccetto per quanto riguarda gli animali da macello e gli equidi registrati.
- (10) Ai fini della gestione di alcuni regimi di aiuto comunitari nel settore agricolo, è necessario per alcuni tipi di bestiame identificare i singoli capi. I sistemi di identificazione e di registrazione devono pertanto consentire l'applicazione e il controllo di tali misure.
- (11) Occorre prevedere uno scambio rapido ed efficace delle informazioni tra gli Stati membri per la corretta applicazione del presente regolamento. Le norme comunitarie pertinenti sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola<sup>(2)</sup> e dalla direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica<sup>(3)</sup>.
- (12) Le regole attuali in materia di identificazione e di registrazione dei bovini sono state fissate dalla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali<sup>(4)</sup>, e dal regolamento (CE) n. 820/97. Come dimostra l'esperienza, l'attuazione di questa direttiva per quanto riguarda i bovini non è stata interamente soddisfacente e deve essere migliorata; occorre quindi adottare un regolamento specifico per i bovini in modo da rafforzare le disposizioni della direttiva.
- (13) Per rendere accettabile il sistema perfezionato di identificazione da istituire, è indispensabile non imporre al produttore esigenze eccessive sul piano amministrativo; devono pertanto essere previsti termini di attuazione praticabili.

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

(2) GU L 144 del 2.6.1981, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 515/97 (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

(3) GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34.

(4) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

## PROPOSTA INIZIALE

## PROPOSTA MODIFICATA

- (13) Per poter rintracciare gli animali con rapidità e precisione ai fini del controllo dei regimi di aiuto comunitari, ogni Stato membro dovrà creare una base di dati informatizzata nella quale figurino l'identità dell'animale, tutte le aziende del proprio territorio e i movimenti degli animali, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina <sup>(1)</sup>, che precisa i requisiti sanitari per tale base di dati.
- (14) Occorre adottare provvedimenti affinché siano messe in atto le condizioni tecniche idonee a garantire una comunicazione ottimale tra il produttore e la base di dati, nonché una completa utilizzazione delle basi stesse.
- (15) Per poter ricostruire i loro movimenti, gli animali devono essere identificati con un marchio apposto su ciascun orecchio e accompagnati da un passaporto nel corso dei vari movimenti. Le caratteristiche del marchio e del passaporto devono essere stabilite a livello comunitario. Di norma, dev'essere rilasciato un passaporto per ciascun animale cui sono stati assegnati marchi auricolari.
- (16) Gli animali importati dai paesi terzi conformemente alla direttiva 91/496/CEE devono essere soggetti agli stessi requisiti in materia di identificazione.
- (17) Ogni animale deve conservare i propri marchi auricolari per tutta la vita.
- (18) La Commissione sta esaminando la possibilità, sulla base dei lavori svolti dal Centro comune di ricerca, di utilizzare dispositivi elettronici per l'identificazione degli animali.
- (19) I detentori di animali, eccettuati i trasportatori, devono tenere un registro aggiornato degli animali presenti nella propria azienda. Le caratteristiche di tale registro devono essere fissate a livello comunitario. L'autorità competente deve avere accesso, a sua richiesta, al registro suddetto.
- (20) Gli Stati membri possono porre a carico dell'insieme della filiera delle carni bovine le spese derivanti dall'applicazione delle suddette misure.
- (14) Per poter rintracciare gli animali con rapidità e precisione ai fini del controllo dei regimi di aiuto comunitari, ogni Stato membro dovrà creare una base di dati informatizzata nella quale figurino l'identità dell'animale, tutte le aziende del proprio territorio e i movimenti degli animali, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina <sup>(1)</sup>, che precisa i requisiti sanitari per tale base di dati.
- (15) È importante che ciascuno Stato membro adotti i provvedimenti opportuni per rendere operativa al più presto la propria base di dati informatizzata.
- (16) Occorre adottare provvedimenti affinché siano messe in atto le condizioni tecniche idonee a garantire una comunicazione ottimale tra il produttore e la base di dati, nonché una completa utilizzazione delle basi stesse.
- (17) Per poter ricostruire i loro movimenti, gli animali devono essere identificati con un marchio apposto su ciascun orecchio e accompagnati da un passaporto nel corso dei vari movimenti. Le caratteristiche del marchio e del passaporto devono essere stabilite a livello comunitario. Di norma, dev'essere rilasciato un passaporto per ciascun animale cui sono stati assegnati marchi auricolari.
- (18) Gli animali importati dai paesi terzi conformemente alla direttiva 91/496/CEE devono essere soggetti agli stessi requisiti in materia di identificazione.
- (19) Ogni animale deve conservare i propri marchi auricolari per tutta la vita.
- (20) La Commissione sta esaminando la possibilità, sulla base dei lavori svolti dal Centro comune di ricerca, di utilizzare dispositivi elettronici per l'identificazione degli animali.
- (21) I detentori di animali, eccettuati i trasportatori, devono tenere un registro aggiornato degli animali presenti nella propria azienda. Le caratteristiche di tale registro devono essere fissate a livello comunitario. L'autorità competente deve avere accesso, a sua richiesta, al registro suddetto.
- (22) Gli Stati membri possono porre a carico dell'insieme della filiera delle carni bovine le spese derivanti dall'applicazione delle suddette misure.

<sup>(1)</sup> GU L 109 del 25.4.1997, pag. 1.

<sup>(1)</sup> GU L 109 del 25.4.1997, pag. 1

## PROPOSTA INIZIALE

- (21) Occorre designare l'autorità o le autorità competenti per l'applicazione di ciascun titolo del presente regolamento.
- (22) Nel contesto del sistema di etichettatura istituito dal presente regolamento, per carni bovine si intendono determinati prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>.
- (23) Dev'essere introdotto un sistema di etichettatura della carne bovina obbligatorio in tutti gli Stati membri. Nell'ambito di tale sistema obbligatorio, gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono indicare sull'etichetta informazioni su alcune caratteristiche delle carni bovine e il luogo di macellazione dell'animale o degli animali da cui provengono le carni.
- (24) Il sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine dev'essere rinforzato a partire dal 1° gennaio 2003; nel suo ambito, gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono indicare sull'etichetta anche informazioni relative all'origine di tali carni, in particolare il luogo in cui l'animale o gli animali da cui provengono le carni sono nati, sono stati allevati e macellati.
- (25) La data del 1° gennaio 2003 costituisce il primo termine a partire dal quale è possibile introdurre il sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine basato sull'origine. Il motivo principale per non introdurre il sistema anteriormente a tale data consiste nel fatto che informazioni complete sui movimenti dei bovini nella Comunità sono richieste solo per gli animali nati dopo il 1° gennaio 1998.
- (26) Per quanto riguarda le esigenze relative all'interesse pubblico, il sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine si applica anche ai bovini importati nella Comunità. Occorre tuttavia tener conto del fatto che gli operatori e le organizzazioni dei paesi terzi potrebbero non disporre di tutte le informazioni richieste per l'indicazione dell'origine sull'etichetta; è pertanto necessario stabilire il minimo necessario di informazioni che i paesi terzi devono indicare sull'etichetta.
- (27) Per gli operatori e le organizzazioni che producono e commercializzano carni bovine macinate, rifilature di carni bovine e tagli di carni bovine, nonché per gli operatori o le organizzazioni che esportano verso la Comunità carni bovine provenienti da paesi terzi, che possono non essere in grado di fornire tutte le informazioni richieste nell'ambito del sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, devono essere previste deroghe tali da garantire che venga comunque fornito un numero minimo di indicazioni.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

## PROPOSTA MODIFICATA

- (23) Occorre designare l'autorità o le autorità competenti per l'applicazione di ciascun titolo del presente regolamento.
- (24) Nel contesto del sistema di etichettatura istituito dal presente regolamento, per carni bovine si intendono determinati prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>.
- (25) Dev'essere introdotto un sistema di etichettatura della carne bovina obbligatorio in tutti gli Stati membri. Nell'ambito di tale sistema obbligatorio, gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono indicare sull'etichetta informazioni su alcune caratteristiche delle carni bovine e il luogo di macellazione dell'animale o degli animali da cui provengono le carni.
- (26) Il sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine dev'essere rinforzato a partire dal 1° gennaio 2003; nel suo ambito, gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono indicare sull'etichetta anche informazioni relative all'origine di tali carni, in particolare il luogo in cui l'animale o gli animali da cui provengono le carni sono nati, sono stati allevati e macellati.
- (27) La data del 1° gennaio 2003 costituisce il primo termine a partire dal quale è possibile introdurre il sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine basato sull'origine. Il motivo principale per non introdurre il sistema anteriormente a tale data consiste nel fatto che informazioni complete sui movimenti dei bovini nella Comunità sono richieste solo per gli animali nati dopo il 1° gennaio 1998.
- (28) Per quanto riguarda le esigenze relative all'interesse pubblico, il sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine si applica anche ai bovini importati nella Comunità. Occorre tuttavia tener conto del fatto che gli operatori e le organizzazioni dei paesi terzi potrebbero non disporre di tutte le informazioni richieste per l'indicazione dell'origine sull'etichetta; è pertanto necessario stabilire il minimo necessario di informazioni che i paesi terzi devono indicare sull'etichetta.
- (29) Per gli operatori e le organizzazioni che producono e commercializzano carni bovine macinate, rifilature di carni bovine e tagli di carni bovine, nonché per gli operatori o le organizzazioni che esportano verso la Comunità carni bovine provenienti da paesi terzi, che possono non essere in grado di fornire tutte le informazioni richieste nell'ambito del sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, devono essere previste deroghe tali da garantire che venga comunque fornito un numero minimo di indicazioni.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

## PROPOSTA INIZIALE

- (28) L'obiettivo dell'etichettatura è di procurare la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine. È pertanto opportuno dare agli operatori e alle organizzazioni che scelgono di commercializzare le loro carni bovine con un'etichetta che garantisca la rintracciabilità di ogni singolo animale la facoltà di etichettare le carni con un logo specifico.
- (29) Per tutte le indicazioni diverse da quelle previste dal sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine è comunque necessario un quadro normativo comunitario relativo all'etichettatura. Data la diversità delle descrizioni delle carni bovine commercializzate nella Comunità, appare indicato istituire un sistema di etichettatura volontario. Un sistema efficace di etichettatura presuppone la possibilità di risalire dalle carni bovine etichettate all'animale o agli animali di origine. Le modalità di etichettatura decise da un operatore o da un'organizzazione saranno valide soltanto previa presentazione, entro un certo termine, di un disciplinare all'autorità competente. Per identificare esattamente la persona responsabile delle indicazioni riportate sull'etichetta, l'operatore e l'organizzazione sono autorizzati ad etichettare le carni bovine soltanto se l'etichetta reca il nome o il logotipo d'identificazione rispettivo. Per garantire che i disciplinari di etichettatura possano essere riconosciuti in tutta la Comunità, è necessario prevedere uno scambio reciproco d'informazioni tra i vari Stati membri.
- (30) Anche gli operatori e le organizzazioni che importano nella Comunità carni bovine provenienti da paesi terzi possono voler etichettare i propri prodotti conformemente al sistema di etichettatura volontario. È pertanto necessario prevedere disposizioni per l'inclusione delle carni bovine importate in tale sistema. Occorre garantire che le disposizioni di etichettatura per le carni bovine importate siano altrettanto affidabili di quelle stabilite per le carni bovine comunitarie.
- (31) Il passaggio dal regime di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 820/97 a quello di cui al presente regolamento potrebbe provocare difficoltà non previste da quest'ultimo. Per far fronte a tale eventualità, è necessario dare facoltà alla Commissione di adottare le necessarie misure transitorie. La Commissione deve inoltre essere autorizzata a risolvere problemi pratici specifici.

## PROPOSTA MODIFICATA

- (30) L'obiettivo dell'etichettatura è di procurare la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine. È pertanto opportuno dare agli operatori e alle organizzazioni che scelgono di commercializzare le loro carni bovine con un'etichetta che garantisca la rintracciabilità di ogni singolo animale la facoltà di etichettare le carni con un logo specifico.
- (31) Le disposizioni del presente regolamento non devono pregiudicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio<sup>(1)</sup> relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.
- (32) Per tutte le indicazioni diverse da quelle previste dal sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine è comunque necessario un quadro normativo comunitario relativo all'etichettatura. Data la diversità delle descrizioni delle carni bovine commercializzate nella Comunità, appare indicato istituire un sistema di etichettatura volontario. Un sistema efficace di etichettatura presuppone la possibilità di risalire dalle carni bovine etichettate all'animale o agli animali di origine. Le modalità di etichettatura decise da un operatore o da un'organizzazione saranno valide soltanto previa presentazione, entro un certo termine, di un disciplinare all'autorità competente. Per identificare esattamente la persona responsabile delle indicazioni riportate sull'etichetta, l'operatore e l'organizzazione sono autorizzati ad etichettare le carni bovine soltanto se l'etichetta reca il nome o il logotipo d'identificazione rispettivo. Per garantire che i disciplinari di etichettatura possano essere riconosciuti in tutta la Comunità, è necessario prevedere uno scambio reciproco d'informazioni tra i vari Stati membri.
- (33) Anche gli operatori e le organizzazioni che importano nella Comunità carni bovine provenienti da paesi terzi possono voler etichettare i propri prodotti conformemente al sistema di etichettatura volontario. È pertanto necessario prevedere disposizioni per l'inclusione delle carni bovine importate in tale sistema. Occorre garantire che le disposizioni di etichettatura per le carni bovine importate siano altrettanto affidabili di quelle stabilite per le carni bovine comunitarie.
- (34) Il passaggio dal regime di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 820/97 a quello di cui al presente regolamento potrebbe provocare difficoltà non previste da quest'ultimo. Per far fronte a tale eventualità, è necessario dare facoltà alla Commissione di adottare le necessarie misure transitorie. La Commissione deve inoltre essere autorizzata a risolvere problemi pratici specifici.

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

## PROPOSTA INIZIALE

(32) Per garantire l'affidabilità delle misure previste dal presente regolamento, è necessario obbligare gli Stati membri ad attuare misure di controllo adeguate ed efficaci. Tali controlli si effettueranno fatti salvi altri controlli che la Commissione può svolgere per analogia con l'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità <sup>(1)</sup>. È necessario autorizzare le autorità competenti degli Stati membri a revocare l'approvazione di un disciplinare qualora siano riscontrate irregolarità.

(33) È opportuno prevedere sanzioni adeguate in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

## IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI

## Articolo 1

1. Ogni Stato membro istituisce, conformemente al presente titolo, un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (di seguito denominati «animali»).

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano fatte salve le norme comunitarie esistenti per l'eradicazione o il controllo di una malattia e fermi restando la direttiva 91/496/CEE e il regolamento (CEE) n. 3508/92. Tuttavia, le disposizioni della direttiva 92/102/CEE che riguardano specificamente i bovini non sono più applicabili a decorrere dalla data in cui acquista efficacia l'obbligo d'identificazione di tali animali conformemente al presente titolo.

## Articolo 2

Ai fini del presente titolo si intende per:

- «animale»: un bovino quale definito all'articolo 2 della direttiva 97/12/CE,
- «azienda»: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente regolamento, situati nel territorio di uno Stato membro,

<sup>(1)</sup> GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999 (GU L 127 del 21.5.1999, pag. 4).

## PROPOSTA MODIFICATA

(35) Per garantire l'affidabilità delle misure previste dal presente regolamento, è necessario obbligare gli Stati membri ad attuare misure di controllo adeguate ed efficaci. Tali controlli si effettueranno fatti salvi altri controlli che la Commissione può svolgere per analogia con l'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità <sup>(1)</sup>. È necessario autorizzare le autorità competenti degli Stati membri a revocare l'approvazione di un disciplinare qualora siano riscontrate irregolarità.

(36) È opportuno prevedere sanzioni adeguate in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento,

Invariato

<sup>(1)</sup> GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999 (GU L 127 del 21.5.1999, pag. 4).

## PROPOSTA INIZIALE

## PROPOSTA MODIFICATA

- «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato,
- «autorità competente»: l'autorità centrale o le autorità di uno Stato membro responsabili o incaricate dell'esecuzione dei controlli veterinari e dell'applicazione del presente titolo o, per il controllo dei premi, l'autorità incaricata dell'esecuzione del regolamento (CEE) n. 3508/92.

*Articolo 3*

Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende i seguenti elementi:

- a) marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali,
- b) basi di dati informatizzate,
- c) passaporti per gli animali,
- d) registri individuali tenuti presso ciascuna azienda.

La Commissione e l'autorità competente dello Stato membro interessato hanno accesso a tutte le informazioni previste dal presente titolo. La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che tutti gli interessati, tra cui le organizzazioni di consumatori che hanno un interesse specifico riconosciuto dallo Stato membro, possano avere accesso a tali dati, a condizione che siano assicurate la necessaria riservatezza e la protezione dei dati ai sensi del diritto nazionale.

*Articolo 4*

1. Tutti gli animali presenti in un'azienda che sono nati dopo il 1° gennaio 1998, o che dopo tale data sono destinati al commercio intracomunitario, sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato dall'autorità competente. Entrambi i marchi auricolari recano lo stesso codice di identificazione che consente di identificare ciascun animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato. In deroga a quanto precede, gli animali nati anteriormente al 1° gennaio 1998 e che dopo tale data sono destinati al commercio intracomunitario possono essere identificati sino al 1° settembre 1998 conformemente alla direttiva 92/102/CEE. Inoltre, in deroga a quanto precede, gli animali nati anteriormente al 1° gennaio 1998 che sono destinati dopo tale data al commercio intracomunitario ai fini della macellazione immediata possono essere identificati, fino al 1° settembre 1999, conformemente alla direttiva 92/102/CEE. Gli animali destinati a manifestazioni culturali o sportive (ad eccezione di fiere e esposizioni) possono essere identificati, anziché con un marchio auricolare, mediante un sistema riconosciuto dalla Commissione e che offra garanzie equivalenti.

## PROPOSTA INIZIALE

## PROPOSTA MODIFICATA

2. Il marchio auricolare viene apposto entro un termine stabilito dallo Stato membro a decorrere dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato. Questo periodo non può superare i 30 giorni fino al 31 dicembre 1999 e i 20 giorni dopo tale data.

Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo.

Nessun animale nato dopo il 1° gennaio 1998 può lasciare l'azienda se non è identificato conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3. Ogni animale importato da un paese terzo, che abbia subito i controlli stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE e che rimanga nel territorio della Comunità, viene identificato nell'azienda di destinazione mediante un marchio auricolare conforme alle disposizioni del presente articolo entro un termine da definirsi dallo Stato membro, non superiore ai 20 giorni successivi ai controlli suddetti e comunque prima che lasci l'azienda.

Non occorre tuttavia identificare l'animale se l'azienda di destinazione è un macello situato nello Stato membro in cui vengono effettuati tali controlli e se l'animale viene effettivamente macellato nei 20 giorni successivi ai controlli.

L'identificazione iniziale effettuata dal paese terzo viene registrata nella base di dati informatizzata di cui all'articolo 5 oppure, qualora essa non sia pienamente operativa, nei registri di cui all'articolo 3, assieme al codice di identificazione rispettivo assegnato dallo Stato membro di destinazione.

4. Gli animali provenienti da un altro Stato membro conservano il marchio auricolare originario.

5. Il marchio auricolare non può essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

6. I marchi auricolari sono assegnati all'azienda, distribuiti ed apposti sugli animali secondo modalità definite dall'autorità competente.

7. Entro il 31 dicembre 2001 il Parlamento e il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione eventualmente accompagnata da proposte e in conformità della procedura di cui all'articolo 95 del trattato, prendono una decisione sulla possibilità di introdurre dispositivi di identificazione elettronica grazie ai progressi realizzati in questo campo.

## PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 5*

Le autorità competenti degli Stati membri istituiscono una base di dati informatizzata conformemente alle disposizioni degli articoli 14 e 18 della direttiva 97/12/CE.

Entro il 31 dicembre 1999 le basi di dati informatizzate sono rese totalmente operative e, a partire da tale data, contengono tutti i dati richiesti ai sensi della suddetta direttiva.

*Articolo 6*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ciascun animale da identificare in conformità dell'articolo 4 l'autorità competente rilascia un passaporto entro 14 giorni dalla notifica della nascita o, per gli animali importati da paesi terzi, entro 14 giorni dalla notifica della nuova identificazione da parte dello Stato membro interessato, secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3. L'autorità competente può rilasciare alle stesse condizioni un passaporto per gli animali provenienti da un altro Stato membro. In tal caso il passaporto che accompagna l'animale al momento dell'arrivo viene consegnato all'autorità competente, la quale lo restituisce allo Stato membro che lo ha rilasciato.

Su richiesta di uno Stato membro la Commissione può tuttavia stabilire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, in quali circostanze il termine massimo può essere prorogato.

2. Gli animali sono scortati dal passaporto ad ogni loro spostamento.

3. In deroga al paragrafo 1, prima frase, e al paragrafo 2, gli Stati membri:

— che dispongono di una base di dati informatizzata che già prima del 1° gennaio 2000 sia, a giudizio della Commissione, pienamente operativa ai sensi dell'articolo 5, possono stabilire che sia rilasciato un passaporto solo per gli animali destinati al commercio intracomunitario e che gli animali siano accompagnati dal loro passaporto unicamente in caso di spostamento dal loro territorio al territorio di un altro Stato membro, nel qual caso il passaporto contiene dati provenienti dalla base di dati informatizzata.

In tali Stati membri il passaporto che accompagna l'animale al momento dell'importazione da un altro Stato membro è consegnato, all'arrivo, all'autorità competente,

— possono, anteriormente al 1° gennaio 2000, autorizzare il rilascio di passaporti collettivi per gruppi di animali che vengono spostati all'interno del loro territorio, sempreché tali gruppi abbiano la stessa origine e la stessa destinazione e siano accompagnati da un documento veterinario.

4. In caso di decesso di un animale, il detentore restituisce il passaporto all'autorità competente entro sette giorni dalla data del decesso. Se l'animale è inviato ad un macello, il gestore del macello provvede a restituire il passaporto all'autorità competente.

## PROPOSTA MODIFICATA

— che dispongono di una base di dati informatizzata ritenuta dalla Commissione pienamente operativa ai sensi dell'articolo 5, possono stabilire che sia rilasciato un passaporto solo per gli animali destinati al commercio intracomunitario e che gli animali siano accompagnati dal loro passaporto unicamente in caso di spostamento dal loro territorio al territorio di un altro Stato membro, nel qual caso il passaporto contiene dati provenienti dalla base di dati informatizzata.

Invariato

## PROPOSTA INIZIALE

5. Nel caso di animali esportati in paesi terzi, l'ultimo detentore consegna il passaporto all'autorità competente nel luogo di esportazione.

*Articolo 7*

1. Ogni detentore di animali, ad eccezione dei trasportatori:

— tiene un registro aggiornato,

— non appena la base di dati informatizzata sia pienamente operativa, comunica all'autorità competente — entro 15 giorni e, a decorrere dal 1° gennaio 2000, entro sette giorni — tutti i movimenti a destinazione e a partire dall'azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell'azienda, specificandone la data. Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo.

2. Ogni detentore completa, se del caso, il passaporto all'arrivo e prima della partenza di ciascun animale dall'azienda e provvede affinché il passaporto accompagni l'animale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

3. Il detentore fornisce all'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni relative all'origine, all'identificazione e, se del caso, alla destinazione degli animali di cui è stato proprietario o che ha tenuto, trasportato, commercializzato o macellato.

4. Il registro, il cui formato dev'essere approvato dall'autorità competente, è tenuto manualmente o in modo informatizzato ed è in qualsiasi momento disponibile presso l'azienda e, su richiesta, accessibile all'autorità competente per un periodo determinato dall'autorità medesima, che non può essere inferiore ai tre anni.

*Articolo 8*

Gli Stati membri designano l'autorità competente per verificare il rispetto del presente titolo. Essi comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'identità dell'autorità suddetta.

*Articolo 9*

Gli Stati membri possono porre a carico dei detentori di cui all'articolo 2 i costi connessi ai sistemi di cui all'articolo 3 e ai controlli previsti nel presente titolo.

## PROPOSTA MODIFICATA

— non appena la base di dati informatizzata sia pienamente operativa, comunica all'autorità competente, entro sette giorni, tutti i movimenti a destinazione e a partire dall'azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell'azienda, specificandone la data. Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo e prevedere normative specifiche per gli spostamenti dei bovini al pascolo in zone montane durante i mesi estivi.

Invariato

## PROPOSTA INIZIALE

## PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 10*

Fatto salvo l'articolo 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, la Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente titolo secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio <sup>(2)</sup>. Queste modalità riguardano in particolare:

- a) le disposizioni relative ai marchi auricolari,
- b) le disposizioni relative al passaporto,
- c) le disposizioni relative al registro,
- d) i controlli minimi da effettuare,
- e) l'applicazione di sanzioni amministrative,
- f) le misure transitorie intese ad agevolare l'applicazione del presente titolo.

## TITOLO II

**Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti  
a base di carni bovine***Articolo 11*

Gli operatori e le organizzazioni, quali definiti all'articolo 12, che

- siano tenuti, in virtù della sezione I del presente titolo, a etichettare le carni bovine nel punto di vendita e/o
- intendano, in virtù della sezione II del presente titolo, etichettare le carni bovine nel punto di vendita in modo da fornire informazioni, diverse da quelle prescritte all'articolo 13, circa talune caratteristiche o condizioni di produzione delle carni etichettate o dell'animale da cui sono tratte,

si attengono alle disposizioni del presente titolo.

Il presente titolo si applica fatte salve le disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio.

- siano tenuti, in virtù della sezione I del presente titolo, a etichettare le carni bovine in tutte le fasi della commercializzazione e/o

Invariato

Il presente titolo si applica fatta salva la pertinente legislazione comunitaria, segnatamente quella relativa alle carni bovine.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

## PROPOSTA INIZIALE

## PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 12*

Invariato

Ai fini del presente titolo si intende per:

- «carni bovine»: i prodotti dei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91,
- «etichettatura»: l'apposizione di un'etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d'imballaggio, inclusa la comunicazione di informazioni al consumatore nel punto di vendita,
- «organizzazione»: un gruppo di operatori del medesimo settore o di settori diversi negli scambi di carni bovine.

— «etichettatura»: l'apposizione di un'etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d'imballaggio o, in caso di prodotti non preimballati, la fornitura dell'opportuna informazione scritta e visibile al consumatore nel punto di vendita,

Invariato

## Sezione I

**Sistema comunitario obbligatorio di etichettatura delle carni bovine***Articolo 13***Regole generali**

1. Gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine nella Comunità sono tenuti a etichettarle conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Il sistema di etichettatura obbligatorio permette di evidenziare il nesso fra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, da un lato, e il singolo animale, dall'altro, oppure, ove ciò sia sufficiente a permettere di controllare la veridicità delle informazioni che figurano sull'etichetta, il gruppo di animali in questione.

2. L'etichetta reca le seguenti indicazioni:

- un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzia il nesso tra le carni e l'animale o gli animali; tale numero può essere il numero d'identificazione del singolo animale da cui provengono le carni, o il numero d'identificazione di un gruppo di animali,
- il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali e la regione o lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale macello; l'indicazione deve recare le parole «Macellato in [nome della regione, dello Stato membro o del paese terzo] [numero di approvazione]»,
- il numero di approvazione dell'impianto di disossamento presso il quale sono stati disossati la carcassa o il gruppo di carcasse e la regione o lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale impianto; l'indicazione deve recare le parole «Disossato in [nome della regione, dello Stato membro o del paese terzo] [numero di approvazione]»,

— il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale macello; l'indicazione deve recare le parole «Macellato in nome dello Stato membro o del paese terzo e numero di approvazione»,

— il numero di approvazione dell'impianto di disossamento presso il quale sono stati disossati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale impianto; l'indicazione deve recare le parole «Disossato in [nome dello Stato membro o del paese terzo] [numero di approvazione]»,

## PROPOSTA INIZIALE

## PROPOSTA MODIFICATA

— la categoria dell'animale o degli animali da cui provengono le carni,

Invariato

— la data della macellazione dell'animale o del gruppo di animali da cui provengono le carni,

— il periodo minimo ideale di frollatura delle carni bovine.

Soppresso

3. Tuttavia, gli Stati membri il cui sistema di identificazione e registrazione dei bovini, previsto al titolo I, fornisce dettagli sufficienti, possono decidere, per le carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel loro territorio, l'indicazione obbligatoria di informazioni supplementari sulle etichette.

Invariato

4. Il sistema obbligatorio previsto al paragrafo 3 non deve causare perturbazioni degli scambi tra gli Stati membri.

Le modalità di attuazione applicabili negli Stati membri che intendono valersi delle disposizioni del paragrafo 3 devono essere preventivamente approvate dalla Commissione.

5. Dal 1° gennaio 2003, gli operatori e le organizzazioni indicano inoltre sulle etichette:

— lo Stato membro, la regione o l'azienda, o il paese terzo di nascita,

— lo Stato membro o il paese terzo di nascita,

— tutti gli Stati membri, le regioni o le aziende, o i paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso,

— tutti gli Stati membri o i paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso,

— lo Stato membro, la regione o il macello, o il paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione.

— lo Stato membro o il paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione.

— lo Stato membro, la regione o l'impianto di disossamento, o il paese terzo, in cui ha avuto luogo il disossamento.

Soppresso

Tuttavia, se le carni bovine provengono da animali nati, allevati, macellati e disossati

Tuttavia, se le carni bovine provengono da animali nati, allevati e macellati

— nello stesso Stato membro, si può indicare «Origine: [nome dello Stato membro]» oppure «Origine: CE»,

— nello stesso Stato membro, si può indicare «Origine: [nome dello Stato membro]»,

— in più di uno Stato membro, si può indicare «Origine: CE» oppure «Origine: Stati membri della CE»,

Invariato

— in uno o più Stati membri e in uno o più paesi terzi, si può indicare «Origine: CE e non CE»,

— in uno o più paesi terzi, si può indicare «Origine: [nome del paese terzo o dei paesi terzi]» oppure «Origine: non CE».

## PROPOSTA INIZIALE

## PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 14***Deroghe al sistema di etichettatura obbligatorio**

1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, paragrafo 5, primi tre trattini, e paragrafo 6, gli operatori e le organizzazioni che producono carni bovine macinate, rifilature di carni bovine e tagli di carni bovine indicano sull'etichetta almeno gli Stati membri, le regioni o gli impianti di disossamento, o i paesi terzi, in cui ha avuto luogo la produzione delle carni bovine.

Se tali carni bovine sono prodotte

- nella stessa regione o nello stesso Stato membro, si può indicare «Prodotto in: [nome della regione o dello Stato membro]» oppure «Prodotto nella CE»,
- in più di uno Stato membro, si può indicare «Prodotto in: [nomi degli Stati membri]» oppure «Prodotto nella CE»,
- in uno o più Stati membri e in uno o più paesi terzi, si può indicare «Prodotto in: [nomi degli Stati membri e dei paesi terzi]» oppure «Prodotto in paesi CE e non CE»,
- in uno o più paesi terzi, si può indicare «Prodotto in: [nome del paese terzo o dei paesi terzi]» oppure «Prodotto in paesi non CE».

2. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, sesto trattino, gli operatori e le organizzazioni possono etichettare le carni di vitello senza indicare il periodo minimo di frollatura di tali carni.

*Articolo 15***Etichettatura obbligatoria delle carni bovine provenienti da paesi terzi**

In deroga all'articolo 13, le carni bovine importate nella Comunità, per le quali non sono disponibili tutte le informazioni di cui all'articolo 13, sono etichettate con la seguente indicazione:

«Origine: non CE», oppure «Macellato in: [nome del paese terzo]».

*Articolo 16***Carni bovine rintracciabili fino all'animale da cui provengono**

Gli operatori e le organizzazioni in grado di garantire il nesso tra l'identificazione delle carni bovine e l'animale da cui tali carni provengono sono autorizzati ad etichettarle con un logo specifico.

In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, paragrafo 5, primi tre trattini, e paragrafo 6, gli operatori e le organizzazioni che producono carni bovine macinate, rifilature di carni bovine e tagli di carni bovine indicano sull'etichetta almeno gli Stati membri, le regioni o gli impianti di disossamento, o i paesi terzi, in cui ha avuto luogo la produzione delle carni bovine.

Invariato

Soppresso

Invariato

## PROPOSTA INIZIALE

## PROPOSTA MODIFICATA

## Sezione II

**Sistema di etichettatura volontario***Articolo 17***Regole generali**

1. Per le etichette contenenti indicazioni diverse da quelle previste alla sezione I del presente titolo, ciascun operatore e ciascuna organizzazione sottopone per informazione un disciplinare all'autorità competente di ogni Stato membro in cui ha luogo la produzione o la vendita delle carni bovine in questione. Tali notifiche preventive devono essere effettuate almeno un mese prima dell'etichettatura delle carni bovine. L'autorità competente può inoltre definire disciplinari da utilizzarsi nello Stato membro interessato, a condizione che la loro utilizzazione non sia obbligatoria.

Il disciplinare dell'etichettatura volontaria indica:

- le informazioni che devono figurare sull'etichettatura,
- le misure da adottare per garantire la veridicità delle informazioni,
- il sistema di controllo che sarà applicato in tutte le fasi della produzione e della vendita, inclusi i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente riconosciuto dall'autorità competente e designato dall'operatore o dall'organizzazione; tali organismi devono rispondere ai criteri stabili nella norma europea EN/45011,
- nel caso di un'organizzazione, i provvedimenti da adottare nei confronti di qualsiasi membro che non rispetti il disciplinare.

Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i controlli dell'organismo indipendente possono essere sostituiti da controlli effettuati a cura di un'autorità competente. L'autorità competente deve in tal caso disporre del personale qualificato e delle risorse adeguate per effettuare i necessari controlli.

Le spese per i controlli previsti ai sensi del presente titolo sono sostenute dall'operatore o dall'organizzazione che applicano il sistema di etichettatura.

2. Il disciplinare garantisce anche il nesso fra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, da un lato, e il singolo animale, dall'altro, oppure, ove ciò sia sufficiente a permettere di controllare la veridicità delle informazioni che figurano sull'etichetta, gli animali in questione.

3. Le informazioni indicate sull'etichetta sono:

- preventivamente notificate all'autorità competente,

Le spese per i controlli previsti ai sensi della presente sezione sono sostenute dall'operatore o dall'organizzazione che applicano il sistema di etichettatura.

Invariato

## PROPOSTA INIZIALE

## PROPOSTA MODIFICATA

- corrette e verificabili conformemente al disciplinare trasmesso all'autorità competente,
- chiare, non contenenti informazioni ingannevoli e comuni per tutte le carni bovine che contengono carni di animali diversi.

4. Se, entro un mese a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione del disciplinare, l'autorità competente non ha sollevato obiezioni, né ha richiesto informazioni supplementari sul disciplinare, l'operatore o l'organizzazione di cui trattasi sono autorizzati a etichettare le carni bovine, conformemente al disciplinare, a condizione che l'etichetta rechi il nome o il logo rispettivo.

5. Se la produzione e/o la vendita di carni bovine hanno luogo in due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati membri

- si prestano assistenza reciproca per garantire un efficace scambio d'informazioni sui disciplinari di etichettatura validi negli altri Stati membri,
- riconoscono i disciplinari validi negli altri Stati membri.

*Articolo 18***Sistema di etichettatura volontaria per le carni bovine provenienti da paesi terzi**

1. Se le carni bovine sono prodotte in tutto o in parte in un paese terzo, gli operatori e le organizzazioni sono autorizzati ad etichettare le carni bovine conformemente alle disposizioni della presente sezione soltanto se i relativi disciplinari sono stati presentati alle autorità competenti all'uopo designate dai singoli paesi terzi interessati e queste ultime non hanno sollevato obiezioni né richiesto ulteriori informazioni sui disciplinari, entro un mese dal ricevimento degli stessi.

2. La validità all'interno della Comunità dei disciplinari applicabili in un paese terzo è subordinata alla notifica preventiva alla Commissione, da parte del paese terzo,

- dell'autorità competente designata,
- delle procedure e dei criteri che detta autorità deve applicare nell'esaminare il disciplinare,
- di ciascun operatore e organizzazione il cui disciplinare è stato approvato dall'autorità competente.

La Commissione trasmette dette notifiche agli Stati membri.

Se, sulla base delle suddette notifiche, giunge alla conclusione che le procedure e/o i criteri applicati in un paese terzo non equivalgono ai criteri contemplati nel presente regolamento, la Commissione decide, previa consultazione del paese terzo di cui trattasi, che i disciplinari del suddetto paese non sono validi all'interno della Comunità.

## PROPOSTA INIZIALE

## PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 19***Sanzioni**

Fatti salvi i provvedimenti adottati dall'organizzazione stessa o dall'organismo indipendente di cui all'articolo 17, qualora risulti che un operatore o un'organizzazione non hanno rispettato il disciplinare di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lo Stato membro può imporre condizioni supplementari da rispettare per il mantenimento dell'etichetta.

## Sezione III

**Disposizioni generali***Articolo 20***Modalità di applicazione**

1. Fatto salvo l'articolo 8 della decisione 1999/468/CE, la Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, le modalità d'applicazione del presente titolo, definendo in particolare

- il numero massimo di animali facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 13,
- le categorie di animali di cui all'articolo 13, paragrafo 2, quarto trattino,
- le carni bovine macinate, le rifilature di carni bovine e i tagli di carni bovine di cui all'articolo 14, paragrafo 1,
- il logo di cui all'articolo 16,
- le indicazioni specifiche che possono figurare sulle etichette.

2. La Commissione adotta inoltre, secondo la stessa procedura,

- a) misure intese ad agevolare la transizione dall'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 a quella del presente titolo,
- b) misure intese a risolvere problemi pratici specifici. Se debitamente giustificate, tali misure possono derogare a determinate parti del presente titolo.

*Articolo 21***Designazione delle autorità competenti**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri designano l'autorità o le autorità incaricate dell'applicazione del presente titolo.

*Articolo 21***Designazione delle autorità competenti**

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri designano l'autorità o le autorità incaricate dell'applicazione del presente titolo.

## PROPOSTA INIZIALE

## PROPOSTA MODIFICATA

## TITOLO III

## Invariato

**Disposizioni comuni***Articolo 22*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. I controlli previsti non pregiudicano eventuali controlli che la Commissione ha la facoltà di effettuare per analogia con l'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Le eventuali sanzioni imposte dallo Stato membro sono correlate alla gravità dell'infrazione. Se del caso, le sanzioni possono comportare una limitazione dei movimenti degli animali a destinazione o in provenienza dall'azienda del detentore.

2. Ogniqualvolta l'applicazione uniforme delle prescrizioni del presente regolamento lo richieda, gli esperti veterinari della Commissione possono, in collaborazione con le autorità competenti:

a) verificare che gli Stati membri rispettino le suddette prescrizioni;

b) svolgere ispezioni in loco per assicurare che i controlli siano realizzati conformemente al presente regolamento.

3. Ogni Stato membro sul cui territorio venga svolta un'ispezione fornisce agli esperti veterinari della Commissione tutta l'assistenza di cui possono aver bisogno nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'esito dei controlli svolti deve essere discusso con l'autorità competente dello Stato membro interessato prima di redigere e diffondere una relazione finale.

4. Qualora lo ritenga giustificato in considerazione dell'esito dei controlli, la Commissione esamina la situazione nell'ambito del comitato veterinario permanente. Essa può adottare le decisioni necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 22 bis.

5. La Commissione controlla l'andamento della situazione; in funzione di tale andamento e secondo la procedura di cui all'articolo 22 bis, essa può modificare o abrogare le decisioni di cui al paragrafo 3.

2. Gli esperti veterinari della Commissione, in collaborazione con le autorità competenti:

a) verificano che gli Stati membri rispettino le suddette prescrizioni;

b) svolgono ispezioni in loco per assicurare che i controlli siano realizzati conformemente al presente regolamento.

4. Qualora lo ritenga giustificato in considerazione dell'esito dei controlli, la Commissione esamina la situazione nell'ambito del comitato veterinario permanente. Essa può adottare le decisioni necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 23.

5. La Commissione controlla l'andamento della situazione; in funzione di tale andamento e secondo la procedura di cui all'articolo 23, essa può modificare o abrogare le decisioni di cui al paragrafo 3.

## PROPOSTA INIZIALE

6. Se necessario, modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22 bis.

*Articolo 22 bis*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 22 la Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente, istituito con decisione 68/361/CEE, che agisce conformemente alla procedura prevista dall'articolo 5 della decisione 1999/468/CE e nel rispetto dell'articolo 8 della stessa decisione.

2. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

*Articolo 23*

1. Il regolamento (CE) n. 820/97 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 820/97 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato I.

*Articolo 24*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal [un mese dopo il giorno dell'entrata in vigore].

## PROPOSTA MODIFICATA

6. Se necessario, modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.

*Articolo 23*

Invariato

*Articolo 24*

Invariato

*Articolo 25*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile alle carni bovine provenienti da animali macellati a partire dal 1° settembre 2000.

## ALLEGATO

## TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 820/97	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 24
Articolo 12	Articolo 11
Articolo 13	Articolo 12
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 17, paragrafo 5
Articolo 14, paragrafo 4	Articolo 17, paragrafo 4
Articolo 15	Articolo 18
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 3
Articolo 16, paragrafo 2	Articolo 17, paragrafo 3
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 2, primo trattino
Articolo 17	Articolo 19
Articolo 18	Articolo 20
Articolo 19	—
Articolo 20	Articolo 21
Articolo 21	Articolo 22
Articolo 22	Articolo 24